

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1973

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci

(73/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in diversi Stati membri, sono prescritti una attestazione e un contrassegno per determinate funi metalliche, catene e ganci destinati ad essere impiegati per il sollevamento o per il trasporto; che tali prescrizioni variano da uno Stato membro all'altro; che le disparità in materia ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea;

considerando che tali ostacoli all'istituzione e al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni riguardanti l'attestazione e il contrassegno di funi metalliche, catene e ganci sono adottate da tutti gli Stati membri, a complemento o in sostituzione delle disposizioni nazionali attuali;

considerando che la presente direttiva è limitata alle disposizioni relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci; che l'attestazione e il contrassegno permetteranno ai costruttori e agli utilizzatori di apparecchi di sollevamento di conoscere fra l'altro le caratteristiche di tali funi metalliche, catene e ganci; che, inoltre, le direttive che saranno emanate successivamente in materia di norme di costruzione dei differenti apparecchi di sollevamento, comprenderanno disposizioni relative all'impiego specifico delle funi metalliche, delle catene e dei ganci;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche relative agli apparecchi e mezzi di sollevamento; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adatta-

mento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva concerne i mezzi di sollevamento esclusi:

- quelli usati,
- quelli impiegati a bordo di navi, per le ferrovie, le funicolari e le teleferiche.

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per mezzi di sollevamento le funi metalliche, le catene a maglie in tondo d'acciaio e i ganci, destinati ad operazioni di sollevamento o di trasporto.

Articolo 2

1. Gli Stati membri non possono porre divieti o restrizioni, per motivi riguardanti l'attestazione e il contrassegno, all'immissione sul mercato dei mezzi di sollevamento di cui all'articolo 1, se essi sono muniti di un'attestazione e di un contrassegno conformi alle disposizioni che figurano in allegato.

2. Tuttavia, qualora uno Stato membro constati che le caratteristiche, in particolare quelle minime, di un mezzo di sollevamento non sono conformi a quelle indicate nell'attestazione, può sospendere l'immissione sul mercato di tale mezzo di sollevamento. Esso informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua decisione, precisandone i motivi.

Se uno Stato membro contesta la fondatezza di tale misura, gli Stati membri interessati si sforzano di comporre la controversia.

La Commissione ne è informata. Ove occorra, essa procede alle opportune consultazioni al fine di pervenire a una soluzione.

Articolo 3

Gli Stati membri possono esigere che sul loro territorio, all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore diretto, le attestazioni e i contrassegni previsti dalla presente direttiva siano espressi sotto forma di simboli ammessi sul piano internazionale o nelle rispettive lingue nazionali.

Articolo 4

1. È istituito un Comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Le modifiche necessarie all'adattamento delle disposizioni dell'allegato al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 5.

Articolo 5

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato;
- b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
- c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

ALLEGATO

1. Disposizioni generali

- 1.1. Ogni tratto di fune metallica e di catena e ogni gancio deve essere provvisto di marchiatura o, qualora questa non sia possibile, di una piastrina o di un anello inamovibili recanti l'indicazione del costruttore, o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, ed il numero della relativa attestazione (cfr. punti 2.1, 3.1, 4.1).
- 1.2. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, garantisce che ogni tratto di fune e di catena e ogni gancio sono conformi ai requisiti indicati nelle attestazioni (cfr. punti 2.1, 3.1, 4.1).

2. Disposizioni relative alle funi metalliche

- 2.1. Per ogni fune il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, deve rilasciare una attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) indicazioni obbligatorie

- nome e indirizzo del costruttore, o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;
- diametro nominale della fune;
- lunghezza della fune fornita;
- massa per metro lineare;
- modo e senso di avvolgimento (destrorso o sinistrorso, preformato o no, incrociato o no, ...);
- passo di avvolgimento;
- tipo o modo di costruzione (composizione della fune, natura e composizione dell'anima, numero dei trefoli, numero dei fili); aggiungere uno schizzo quotato della sezione;
- caratteristiche dell'acciaio (classi o qualità);
- resistenza nominale dei fili alla rottura a trazione;
- resistenza pratica minima della fune alla rottura a trazione;
- indicazioni sulla natura della protezione anticorrosiva interna ed esterna (in caso di zincatura, ne deve essere indicata la qualità);
- l'attestazione che la fune è composta di un solo pezzo e che possiede caratteristiche costanti su tutta la lunghezza;
- dati sulla natura e le modalità delle prove di trazione, torsione, curvatura e loro risultati;
- limiti di temperatura entro i quali la fune può essere utilizzata;
- istruzioni per la manutenzione e la sorveglianza;

b) indicazione eventuale

- se la fune è stata fabbricata secondo una norma d'uso nazionale o internazionale, indicare questa norma.

3. Disposizioni relative alle catene a maglie in tondo di acciaio

3.1. Per ogni catena, il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, deve rilasciare un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) indicazioni obbligatorie

- nome e indirizzo del costruttore, o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;
- caratteristiche della catena (lunghezza e larghezza nominali della maglia e tolleranze massime, diametro del tondo, indicazione se la catena è calibrata o no); aggiungere uno schizzo quotato di una maglia almeno;
- lunghezza della catena fornita;
- massa per metro lineare;
- metodo di saldatura delle maglie (mediante fucinazione o elettrica);
- valore del carico di prova applicato all'intera catena dopo il trattamento termico;
- resistenza pratica minima della catena alla rottura a trazione alla temperatura ambiente;
- resistenza pratica minima della catena alla rottura a trazione alla temperatura di utilizzazione;
- allungamento proporzionale di rottura a trazione;
- caratteristiche dell'acciaio (classe o qualità);
- tipo di trattamento termico effettuato ed eventualmente da effettuarsi successivamente dal costruttore o da una impresa specializzata;
- indicazioni sulla natura e le modalità delle prove di trazione e loro risultati;
- limiti di temperatura per l'utilizzazione della catena;
- istruzioni per la manutenzione e la sorveglianza;

b) indicazioni eventuali

- se la catena è stata prodotta secondo una norma d'uso nazionale o internazionale, indicare questa norma;
- se si tratta di una catena che ha subito un trattamento termico speciale, indicare: «per ogni trattamento termico consultare il costruttore o il suo mandatario».

3.2. Almeno una maglia su venti oppure una maglia per ogni metro, secondo l'intervallo minore, deve recare in modo leggibile ed indelebile un marchio di qualità di uso nazionale o internazionale. I marchi devono avere le seguenti dimensioni:

Dimensioni nominali della catena in millimetri	Dimensioni delle cifre in millimetri
Fino a 12,5 compreso	3
oltre 12,5 fino a 26 compreso	4,5
oltre 26	6

4. Disposizioni relative ai ganci

4.1. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, deve fornire per ogni partita di ganci o, a richiesta dell'utilizzatore, per ogni gancio un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) indicazioni obbligatorie

- nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;
- tipo del gancio;
- caratteristiche dimensionali;
- se si tratta di un gancio conforme a norme d'uso nazionale o internazionale, indicazione degli estremi d'identificazione;
- se il gancio non è fabbricato secondo norme d'uso nazionale o internazionale:
 - il carico che provoca un'apertura corrispondente all'abbandono del carico stesso, oppure il carico di rottura (precisare se si tratta di apertura o di rottura);
 - il carico massimo, detto carico di prova, che non provoca alcuna deformazione permanente;
 - le caratteristiche dell'acciaio (classe o qualità);
 - tipo di trattamento termico effettuato ed eventualmente da effettuarsi successivamente dal costruttore o da un'impresa specializzata;
- indicazioni sulla natura e le modalità delle prove di trazione e loro risultati;
- limiti di temperatura entro i quali il gancio può essere utilizzato;
- istruzioni per la manutenzione e la sorveglianza;

b) indicazione eventuale

- se si tratta di un gancio che ha subito un trattamento termico speciale, indicare: «per ogni trattamento termico consultare il costruttore o il suo mandatario».

4.2. Il gancio deve recare in modo leggibile ed indelebile un marchio di qualità d'uso nazionale o internazionale.